

**OGGETTO:** PROCEDURA ABILITATIVA SEMPLIFICATA – P.A.S. (ai sensi dell'art. 8 del D.L.gs. 190/2024) -  
IMPIANTO FOTOVOLTAICO DA 1.310,40 kWp, A TERRA E RELATIVE OPERE DI CONNESSIONE ALLA RETE  
ELETTRICA, LOCALIZZATO NEL COMUNE DI MAGNAGO (MI) IN VIA FILZI

**IDONEITÀ DELL'AREA E NON ASSOGGETTABILITÀ A VIA**

Sommario

<b>1. PREMESSA .....</b>	<b>2</b>
<b>2. ASPETTI URBANISTICI.....</b>	<b>2</b>
<b>3. INQUADRAMENTO NORMATIVO PER LA FATTIBILITÀ DELL'INTERVENTO .....</b>	<b>5</b>
3.1 Criteri di definizione dell'Area idonea ai sensi dell'articolo 20 comma 8 lettera c-ter) n. 2 del Decreto Legislativo 199/2021.....	12
<b>4. ASSOGGETTABILITÀ DELL'INTERVENTO ALLE PROCEDURE AMBIENTALI E PROCEDURE AUTORIZZATIVE APPLICABILI.....</b>	<b>17</b>

## **1. PREMESSA**

Il presente documento ha lo scopo di verificare l'idoneità dell'area di intervento alla realizzazione del progetto rispetto alla normativa vigente.

L'area nella disponibilità del proponente, localizzata nel comune di Magnago (MI), ha un'estensione di circa 2.6 ha ed in particolate le opere in progetto occuperanno un'area di circa 1,2 ha

Il progetto prevede l'installazione di 2.016 moduli fotovoltaici disposti su tracker monoassiali per una potenza complessiva di 1.310,40 kWp in DC e, come da soluzione tecnica di connessione, una potenza di immissione di 999 kWp in AC.

Come proposto da E-Distribuzione con Soluzione Tecnica (Codice rintracciabilità: P05T7471) l'impianto fotovoltaico sarà allacciato alla Rete Elettrica di Distribuzione MT con tensione nominale di 15 kV, tramite la costruzione di una cabina di consegna (insistente sulla p.lla 5, foglio 22), collegata in entra-esce su linea MT esistente

## **2. ASPETTI URBANISTICI**

Il Comune di Magnago (MI) è dotato del Piano di Governo del Territorio Vigente, adottato con deliberazione del Consiglio Comunale n.43 del 19/12/2009, e approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n.27 del 21/06/2010.

Inoltre, la Giunta Comunale, con propria deliberazione n.136 del 27/09/2023, ha disposto l'avvio del procedimento di redazione del nuovo Documento di Piano e delle varianti del Piano dei Servizi e del Piano delle Regole quali atti costituenti il Piano di Governo del Territorio (PGT) vigente.

L'area nella disponibilità del proponente censita al Nuovo Catasto Terreni del Comune di Magnago, indentificati al Foglio 22 mappali 5,6,340, risultano classificati nelle tavole del PR dello strumento urbanistico comunale approvato, come segue:

- **Ambiti rurali di pregio – Ambito agricolo strategico E1**, normato dall'art. 28 delle NTA.

Si riporta di seguito un estratto cartografico della Tav. PR4 del Piano delle regole del territorio in cui si evince la destinazione d'uso dell'area

*IMPIANTO FOTOVOLTAICO DA 1.310,40 kWp A TERRA E RELATIVE OPERE DI CONNESSIONE ALLA RETE ELETTRICA,  
LOCALIZZATO NEL COMUNE DI MAGNAGO (MI) IN VIA FILZI  
Idoneità dell'area e non assoggettabilità a VIA*




Figura 1. Inquadramento dell'area di intervento sulla tavola di uso del suolo – Elab. Tav. PR 4

Nello sviluppo del progetto si è tenuto conto dello stato dei luoghi, verificato con sopralluoghi in campo e rilievi topografici, garantendo il rispetto dello stato attuale dell'area, delle fasce di rispetto come da NTA degli strumenti urbanistici e mantenendo le opportune distanze dai sottoservizi presenti sulle particelle


**ARGOSOLAR01 s.r.l.**

**P. IVA/C.F. 13419250967**  
**Via Podgora, 13**  
**20122, Milano (MI)**

**IMPIANTO FOTOVOLTAICO DA 1.310,40 kWp A TERRA E RELATIVE OPERE DI CONNESSIONE ALLA RETE ELETTRICA,  
LOCALIZZATO NEL COMUNE DI MAGNAGO (MI) IN VIA FILZI  
Idoneità dell'area e non assoggettabilità a VIA**

oggetto di intervento.

Si riporta di seguito la planimetria del layout di progetto.



*Figura 2. Layout di progetto*

**ARGOSOLAR01 s.r.l.**

**P. IVA/C.F. 13419250967  
Via Podgora, 13  
20122, Milano (MI)**

### 3. INQUADRAMENTO NORMATIVO PER LA FATTIBILITÀ DELL'INTERVENTO

Il D.lgs. 8 novembre 2021, n. 199, prevede - all'articolo 20 - la definizione e delimitazione delle aree idonee all'installazione di impianti a fonti rinnovabili. **Nelle more dell'individuazione delle aree idonee**, sulla base dei criteri e delle modalità stabiliti con decreto ministeriale, **sono attualmente tali quelle individuate all'art. 20 comma 8 del D.lgs. 199/2021**, di seguito elencate.

#### **Art. 20 comma 8 del D.lgs. 199/2021**

*“Nelle more dell'individuazione delle aree idonee sulla base dei criteri e delle modalità stabiliti dai decreti di cui al comma 1, sono considerate aree idonee, ai fini di cui al comma 1 del presente articolo:*

- *a) i siti ove sono già installati impianti della stessa fonte e in cui vengono realizzati interventi di **modifica, anche sostanziale, per rifacimento, potenziamento o integrale ricostruzione**, eventualmente abbinati a sistemi di accumulo, che non comportino una variazione dell'area occupata superiore al 20 per cento. Il limite percentuale di cui al primo periodo non si applica per gli impianti fotovoltaici, in relazione ai quali la variazione dell'area occupata è soggetta al limite di cui alla lettera c-ter), numero 1);*
- *b) le aree dei **siti oggetto di bonifica** individuate ai sensi del Titolo V, Parte quarta, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152;*
- *c) le **cave e miniere** cessate, non recuperate o abbandonate o in condizioni di degrado ambientale, o le porzioni di cave e miniere non suscettibili di ulteriore sfruttamento;*
- *c-bis) i siti e gli impianti nelle disponibilità delle società del gruppo **Ferrovie dello Stato** italiane e dei gestori di infrastrutture ferroviarie nonché delle società concessionarie autostradali;*
- *c-bis.1) i siti e gli impianti nella disponibilità delle società di gestione aeroportuale all'interno dei sedimi aeroportuali, ivi inclusi quelli all'interno del perimetro di pertinenza degli aeroporti delle isole minori di cui all'allegato 1 al decreto del Ministro dello sviluppo economico 14 febbraio 2017, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 114 del 18 maggio 2017, ferme restando le necessarie verifiche tecniche da parte dell'Ente nazionale per l'aviazione civile (ENAC);*
- *c-ter) esclusivamente per gli impianti fotovoltaici, anche con moduli a terra, e per gli impianti di produzione di biometano, in assenza di vincoli ai sensi della parte seconda del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42:*

*1) le **aree classificate agricole**, racchiuse in un perimetro i cui punti distino non più di 500 metri da zone a destinazione industriale, artigianale e commerciale, compresi i siti di interesse nazionale, nonché le cave e le miniere;*

*2) le **aree interne agli impianti industriali e agli stabilimenti**, questi ultimi come definiti dall'articolo 268, comma 1, lettera h), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, nonché le*

ARGOSOLAR01 s.r.l.

P. IVA/C.F. 13419250967  
Via Podgora, 13  
20122, Milano (MI)

**aree classificate agricole racchiuse in un perimetro i cui punti distino non più di 500 metri dal medesimo impianto o stabilimento;**

**3) le aree adiacenti alla rete autostradale entro una distanza non superiore a 300 metri;**

- *c-quater) fatto salvo quanto previsto alle lettere a), b), c), c-bis) e c-ter), le aree che non sono ricomprese nel perimetro dei beni sottoposti a tutela ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, incluse le zone gravate da usi civici di cui all'articolo 142, comma 1, lettera h), del medesimo decreto, né ricadono nella fascia di rispetto dei beni sottoposti a tutela ai sensi della parte seconda oppure dell'articolo 136 del medesimo decreto legislativo. Ai soli fini della presente lettera, la fascia di rispetto è determinata considerando una distanza dal perimetro di beni sottoposti a tutela di tre chilometri per gli impianti eolici e di cinquecento metri per gli impianti fotovoltaici (...)"*.

Il **D.L. 15/05/2024 n. 63** (denominato "D.L. Agricoltura"), pubblicato nella G.U. del 15/05/2024 ed entrato in vigore il 16/05/2024, convertito in **Legge n. 101 del 12 luglio 2024** (pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale Serie Generale n. 163 del 13/07/2024 ed entrata in vigore il 14 luglio u.s.), con l'art. 5, comma 1, ha previsto l'introduzione del comma 1-bis all'art. 20 del D.lgs. 199/2021 sopra citato.

In particolare, ai sensi dell'art. 20, comma 1-bis, del D.lgs. 199/2021:

**(i)** l'installazione degli impianti fotovoltaici con moduli collocati a terra in zone classificate agricole dai piani urbanistici vigenti non è consentita nelle seguenti aree:

- aree dei siti oggetto di bonifica individuate ai sensi del Titolo V, Parte IV, del D.lgs. 152/2006;
- aree classificate agricole, racchiuse in un perimetro i cui punti distino non più di 500 metri da zone a destinazione industriale, artigianale e commerciale, compresi i siti di interesse nazionale, nonché le cave e le miniere (**art. 20, comma 8 lett. c-ter) n. 1, del D.lgs. 199/2021**);
- aree non ricomprese nel perimetro dei beni sottoposti a tutela ai sensi del D.Lgs. n.42/2004, incluse le zone gravate da usi civici di cui all'Art. 142(1)(h), del medesimo D. Lgs., o che non ricadono nella fascia di rispetto di 500 metri dei beni sottoposti a tutela ai sensi della Parte Seconda oppure dell'art. 136 del medesimo D.lgs. 42/2004 (**art. 20, comma 8 lett. c-quater), del D.lgs. 199/2021**);

**(ii)** l'installazione degli impianti fotovoltaici con moduli collocati a terra in zone classificate agricole dai piani urbanistici vigenti, dunque, è consentita esclusivamente nelle seguenti aree:

- i siti ove sono già installati impianti della stessa fonte, limitatamente agli interventi per modifica, rifacimento, potenziamento o integrale ricostruzione degli impianti già installati, a condizione che non comportino incremento dell'area occupata (art. 20, comma 8 lett. a), del D.lgs. 199/2021);
- le cave e miniere cessate, non recuperate o abbandonate o in condizioni di degrado ambientale, o le porzioni di cave e miniere non suscettibili di ulteriore sfruttamento, incluse le cave già oggetto di ripristino ambientale e quelle con piano di coltivazione terminato ancora non ripristinate, nonché le discariche o i lotti di discarica chiusi ovvero ripristinati (art. 20, comma 8 lett. c), del D.lgs. 199/2021);

**ARGOSOLAR01 s.r.l.**

**P. IVA/C.F. 13419250967**  
**Via Podgora, 13**  
**20122, Milano (MI)**



- i siti e gli impianti nelle disponibilità delle società del gruppo Ferrovie dello Stato italiane e dei gestori di infrastrutture ferroviarie nonché delle società concessionarie autostradali (art. 20, comma 8 lett. c-bis), del D.lgs. 199/2021);
- i siti e gli impianti nella disponibilità delle società di gestione aeroportuale all'interno dei sedimi aeroportuali, ivi inclusi quelli all'interno del perimetro di pertinenza degli aeroporti delle isole minori (art. 20, comma 8 lett. c-bis.1, del D.lgs. 199/2021);
- in assenza di vincoli ai sensi della Parte II del Decreto legislativo del 22 gennaio 2004, n. 42:
  - 1) le aree interne agli impianti industriali e agli stabilimenti, nonché le aree classificate agricole racchiuse in un perimetro i cui punti distino non più di 500 metri dal medesimo impianto o stabilimento (art. 20, comma 8 lett. c-ter) n. 2, del D.lgs. 199/2021);
  - 2) le aree adiacenti alla rete autostradale entro una distanza non superiore a 300 metri (art. 20, comma 8 lett. c-ter) n. 3, del D.lgs. 199/2021).
  - 3)

Riferimento art. 20, co. 8	Applicabilità al caso in esame	Commenti
<b>Modifica di impianti esistenti - Art. 20 co. 8. lett. a)</b>	NO	L'area di impianto non ricade nella fattispecie, trattandosi di nuovo impianto
<b>Siti oggetto di Bonifica - Art. 20 co. 8. lett. b)</b>	Gli impianti fotovoltaici non possono essere installati nelle suddette aree se, secondo i piani urbanistici vigenti, sono classificate come agricole, in conformità a quanto previsto dall'art. 5 del DL Agricoltura	
<b>Cave o Miniere - Art. 20 co. 8. lett. C)</b>	NO	L'area di impianto non ricade nella fattispecie
<b>Siti e impianti di gestori reti Ferrovie &amp; Autostrade - Art. 20 co. 8. lett. C-bis)</b>	NO	L'area di impianto non ricade nella fattispecie
<b>Siti e impianti di società di gestione aeroportuale - Art. 20 co. 8. lett. C- bis 1)</b>	NO	L'area di impianto non ricade nella fattispecie
<b>Aree Agricole - Art. 20 co. 8. lett. C-ter) 1</b>	Gli impianti fotovoltaici non possono essere installati nelle suddette aree se, secondo i piani urbanistici vigenti, sono classificate come agricole, in conformità a quanto previsto dall'art. 5 del DL Agricoltura	
<b>Impianti industriali o Stabilimenti - Art. 20 co. 8. lett. C-ter) 2</b>	<b>SI</b>	<b>L'area di impianto ricade nella fattispecie</b>
<b>Rete Autostradale - Art. 20 co. 8. lett. C-ter) 3</b>	NO	L'area di impianto non ricade nella fattispecie
<b>Altre aree esterne a beni tutelati - Art. 20 co. 8. lett. c-quater</b>	Gli impianti fotovoltaici non possono essere installati nelle suddette aree se, secondo i piani urbanistici vigenti, sono classificate come agricole, in conformità a quanto previsto dall'art. 5 del DL Agricoltura	

Il 12 dicembre 2024 è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il **Decreto Legislativo n. 190/2024** che reca la **"Disciplina dei regimi amministrativi per la produzione di energia da fonti rinnovabili"** (il c.d. **TU Rinnovabili**). Il TU Rinnovabili è entrato in vigore il 30 dicembre 2024.

In base al TU Rinnovabili, la realizzazione degli impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili è soggetta a tre tipi di regimi amministrativi, a seconda che l'intervento sia elencato in uno dei tre allegati:

- A) Allegato A per gli interventi in **Edilizia Libera** (Art. 7);
- B) Allegato B per gli interventi soggetti a Procedura Abilitativa Semplificata ("**PAS**") (art. 8);

**ARGOSOLAR01 s.r.l.**

**P. IVA/C.F. 13419250967**  
**Via Podgora, 13**  
**20122, Milano (MI)**

C) Allegato C per gli interventi soggetti ad Autorizzazione Unica ("AU") (Art. 9).

In coordinamento con la normativa in materia di valutazioni ambientali, ai sensi dell'art. 13 del TU Rinnovabili, gli interventi di cui agli Allegati A) e B) non sono soggetti né a Valutazione di Impatto Ambientale ("VIA"), né alla verifica di assoggettabilità a VIA ("**Screening VIA**"), come meglio verrà dettagliato di seguito.

Tra gli interventi soggetti a PAS (Allegato B del TU Rinnovabili) ricadono:

- impianti fotovoltaici di potenza <10 MW i cui moduli sono collocati con qualsiasi modalità su edifici e per i quali la superficie complessiva dei moduli fotovoltaici dell'impianto non sia superiore a quella del tetto dell'edificio sul quale i moduli sono collocati;
- **impianti di potenza <10 MW nelle aree classificate idonee ai sensi dell'articolo 20 del Decreto Legislativo 8 novembre 2021, n. 199;**
- impianti solari fotovoltaici di potenza <10 MW i cui moduli sono installati in sostituzione di coperture di edifici su cui è operata la completa rimozione dell'eternit o dell'amianto;
- impianti solari fotovoltaici di potenza pari a 5 MW e fino a 15 MW installati a terra ubicati nelle zone e nelle aree a destinazione industriale, artigianale e commerciale, nonché in discariche o lotti di discarica chiusi e ripristinati ovvero in cave o lotti o porzioni di cave non suscettibili di ulteriore sfruttamento;
- impianti fotovoltaici di potenza <10 MW collocati in modalità flottante sullo specchio d'acqua;
- impianti solari fotovoltaici o agrivoltaici, diversi da quelli disciplinati dalla sezione I dell'allegato A e da quelli di cui alla presente sezione, di potenza fino a 1 MW;
- impianti di accumulo elettrochimico ubicati esclusivamente all'interno del perimetro di impianti industriali di qualsiasi natura, anche non più operativi o in corso di dismissione, di impianti di produzione di energia elettrica esistenti, o all'interno di aree di cava o di produzione e trattamento di idrocarburi liquidi e gassosi in via di dismissione, per i quali la realizzazione dell'impianto di accumulo non comporta l'aumento degli ingombri in altezza rispetto alla situazione esistente, né richiede variante agli strumenti urbanistici adottati;
- le opere connesse e le infrastrutture indispensabili alla costruzione e all'esercizio degli impianti, comprensive delle opere di connessione alla rete di distribuzione e alla rete di trasmissione nazionale necessarie all'immissione dell'energia prodotta dall'impianto, risultanti dalla soluzione di connessione rilasciata dal gestore di rete;
- modifiche, ivi inclusi il potenziamento, il ripotenziamento, il rifacimento, la riattivazione e la ricostruzione, anche integrale, di impianti a fonti rinnovabili per la produzione di energia elettrica esistenti, abilitati o autorizzati a condizione che non comportino un incremento dell'area occupata dall'impianto esistente superiore al 20%;

**ARGOSOLAR01 s.r.l.**

**P. IVA/C.F. 13419250967**  
**Via Podgora, 13**  
**20122, Milano (MI)**



- realizzazione delle opere connesse e delle infrastrutture indispensabili alla costruzione e all'esercizio degli impianti come modificati, sostituiti o riconvertiti, comprensive delle opere di connessione alla rete di distribuzione e alla rete di trasmissione nazionale necessarie all'immissione dell'energia prodotta dagli impianti medesimi, risultanti dalla soluzione di connessione rilasciata dal gestore di rete.
- qualora gli interventi comportino un incremento di potenza di impianti esistenti o già abilitati o comunque autorizzati, la potenza complessiva risultante dall'intervento medesimo non può superare le soglie stabilite negli allegati II, II bis, III e IV, alla parte seconda del Decreto Legislativo n. 152 del 2006.

Alla luce di quanto sopra esposto, considerando la potenza dell'impianto in progetto (1.310,40 kWp), la destinazione urbanistica dell'area di impianto e il fatto che essa ricade in una zona definita idonea ai sensi dell'art. 20, comma 8, lett. c-ter), n. 2 del D.lgs. 199/2021, si ritiene che essa non rientri tra le aree escluse dall'installazione di impianti fotovoltaici a terra ai sensi dell'art. 20, comma 1-bis, del D.lgs. 199/2021 e che l'intervento sia quindi soggetto a PAS ai sensi dell'art. 8 del TU Rinnovabili.

IMPIANTO FOTOVOLTAICO DA 1.310,40 kWp A TERRA E RELATIVE OPERE DI CONNESSIONE ALLA RETE ELETTRICA,  
LOCALIZZATO NEL COMUNE DI MAGNAGO (MI) IN VIA FILZI  
**Idoneità dell'area e non assoggettabilità a VIA**




Figura 3. Buffer da stabilimenti industriali per area idonea

ARGOSOLAR01 s.r.l.

P. IVA/C.F. 13419250967  
Via Podgora, 13  
20122, Milano (MI)

E' opportuno evidenziare, inoltre, che in base ad un recente, ma consolidato, orientamento della giurisprudenza amministrativa (cfr. Sentenze n. 3464/24 del 4/12/2024 del TAR Milano, n. 867/24 del 18/12/2024 del TAR Veneto e Ordinanza n. 4302/2024 del Consiglio di Stato) ***"l'installazione di impianti fotovoltaici, anche con moduli a terra, in aree idonee «ope legis» deve sempre considerarsi consentita, senza che la normativa regionale o i regolamenti edilizi possano imporre limitazioni o restrizioni incompatibili con la localizzazione degli impianti FER in tali aree"***.

Preme, inoltre, citare la recente **Ordinanza n. 4928/2024** con cui il **Consiglio di Stato** ha parzialmente sospeso il c.d. Decreto aree idonee (DM 21 giugno 2024, adottato in attuazione delle previsioni di cui al D.lgs. 199/2021), nella parte in cui alle Regioni è data la semplice *"facoltà"*, e non l'obbligo, di fare salve le aree idonee di cui all'art. 20 comma 8 del D.lgs. 199/2021.

In particolare, secondo il Consiglio di Stato, il D.M. 21 giugno 2024 va sospeso **limitatamente alla sola norma dell'art. 7, comma 2, lettera c)**, che alle Regioni dà la *"possibilità di fare salve le aree idonee di cui all'art. 20, comma 8"* del D.lgs. 199/2021 **chiarendosi che tali aree rimarranno disciplinate dall'art. 20 comma 8 del D.lgs. 199/2021 stesso sino alla pubblicazione della sentenza di merito che sarà pronunciata dal TAR.**

Inoltre, con la **sentenza n. 9155 del 13 maggio 2025** il Tar Lazio ha annullato parzialmente il decreto 21 giugno 2024 e obbligato il MASE a rieditare i criteri per l'individuazione delle aree idonee e non idonee alla installazione di impianti a fonti rinnovabili.

In particolare, sono stati ritenuti illegittimi i commi 2 e 3 dell'articolo 7 del decreto, ritenendo illegittima l'attribuzione di ampi poteri regolatori alle Regioni per l'individuazione delle aree idonee e non idonee.

Il Tar, pur lasciando margini di autonomia legislativa a livello locale, ha stabilito – quindi - che le Regioni non potranno prevedere restrizioni nelle loro leggi rispetto alla disciplina statale, assicurando, come minimo, il recepimento delle aree idonee ex lege (art. 20, comma 8, D.Lgs. 199/2021).

**Da quanto suddetto e data la destinazione urbanistica, l'area di impianto rientra tra le aree definite idonee alla realizzazione di impianti fotovoltaici a terra, ai sensi dell'art. 20, comma 8 lett. c-ter) n. 2 del D.lgs. 199/2021 modificato dall'art. 5 del D.L. 15/05/2024 n. 63.**

### **3.1 Criteri di definizione dell'Area idonea ai sensi dell'articolo 20 comma 8 lettera c-ter) n. 2 del Decreto Legislativo 199/2021**

L'idoneità dell'area di intervento ai sensi dell'art. 20 comma 8, lett. c-ter) n. 2 del D.Lgs. 199/2021 (**aree interne agli impianti industriali e agli stabilimenti**, questi ultimi come definiti dall'articolo 268, comma 1, lettera h), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, nonché le **aree classificate agricole racchiuse in un perimetro i cui punti distino non più di 500 metri dal medesimo impianto o stabilimento**) è stata verificata applicando i seguenti criteri:

1. sono stati identificati gli impianti e gli stabilimenti in un buffer di 500 dall'area nella disponibilità del proponente, verificando, quindi, l'oggetto sociale della società intestataria, l'attività svolta e la categoria catastale dell'immobile (coerente con la definizione di impianto o stabilimento)

*IMPIANTO FOTOVOLTAICO DA 1.310,40 kWp A TERRA E RELATIVE OPERE DI CONNESSIONE ALLA RETE ELETTRICA,  
LOCALIZZATO NEL COMUNE DI MAGNAGO (MI) IN VIA FILZI  
**Idoneità dell'area e non assoggettabilità a VIA***

Area idonea ai sensi dell'art.20 comma 8 lettera c-ter) n.2 del D. Lgs.199/2021				
Comune	Foglio	Particella	Stabilimenti industriali (Ragione Sociale)	Note
BUSTO ARSIZIO	910	6950	MEBRA PLASTIK ITALIA S.P.A. con sede in BUSTO ARSIZIO (VA)	Produzione di materie plastiche fabbricazione di lastre, fogli, tubi e profilati in materie plastiche ulteriori specifiche
BUSTO ARSIZIO	910	6981		
BUSTO ARSIZIO	910	6984	CARMA S.A.S. DI CARNI MASSIMILIANO & C.	Attrezzature per panifici
BUSTO ARSIZIO	910	6877	LODETEX S.P.A.	La fabbricazione e il commercio di tessuti in genere
BUSTO ARSIZIO	910	6878	GEMINI PADANA SRL	Produzione di filati e tessuti in proprio e presso terzi, nonché il relativo commercio degli stessi generi
BUSTO ARSIZIO	910	7031	OMNITECH S.R.L.	Assistenza, manutenzione e riparazione macchine utensili.
			CDM ENGINEERING - S.R.L.	Costruzione, fabbricazione, installazione di macchine per la lavorazione di materie plastiche
			G.M. DI GIAMMATTEO MASSIMO & C. S.N.C.	installazione, trasformazione, ampliamento e manutenzione di impianti di produzione, di trasporto, di distribuzione
			GELPAST S.N.C. DI RAVASIO M. & C.	Lavorazione, assemblaggio di imballaggi relativi a prodotti di gelateria, pasticceria, panetteria e bar.
			EMMEBI PLAST S.N.C. DI NISOLI MARCO & C.	Produzione, iniezione e stampaggio di sacchetti e materiale plastico in genere.
			COMETTI - S.R.L.	Produzione vendita di organi di trasmissione e articoli tecnici inerenti.
			CDM DI CASTIGLIONI DARIO E CASTIGLIONI MASSIMO S.N.C.	Installazione, trasformazione, ampliamento e manutenzione di: - impianti di produzione, trasporto, distribuzione

**ARGOSOLAR01 s.r.l.**

**P. IVA/C.F. 13419250967  
Via Podgora, 13  
20122, Milano (MI)**

Area idonea ai sensi dell'art.20 comma 8 lettera c-ter) n.2 del D. Lgs.199/2021				
MAGNAGO	22	566-586-587	TEKNOCHEM - Surface Care	Produttore di prodotti chimici
MAGNAGO	22	553	ARGAR S.R.L.	Produzione, ricerca, sviluppo di tessuti per abbigliamento tecnico di protezione. deposito merci proprie
Comune	Foglio	Particella	Stabilimenti industriali (Ragione Sociale)	Note
MAGNAGO	22	428	FASSI SERVIZI INDUSTRIALI SRL	Montaggio, installazione e manutenzione di macchinari e impianti per l'industria

Inoltre, alla luce dell'interpello ex art. 3-septies del Decreto Legislativo del 3 aprile 2006, n. 152 (**"D.lgs. 152/2006"**) con il quale il Comune di Villalba (CL) ha richiesto al Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica (**"MASE"**) chiarimenti in merito alla definizione di impianti industriali di cui all'art. 20, comma 8 lett. c-ter) n. 2, del D.lgs. 199/2021, il MASE – con la Nota dell'8 agosto 2023, prot. n. 130318 (**"Nota 130318/2023"**) – ha chiarito che:

1. lo stabilimento – ai sensi dell'art. 268, comma 1 lett. h, del D.lgs. 152/2006 – si riferisce al luogo in cui *"il complesso unitario e stabile, che si configura come un complesso ciclo produttivo, sottoposto al potere decisionale di un unico gestore, in cui sono presenti uno o più impianti"*. A tal proposito, l'impianto fotovoltaico è costituito da un insieme di moduli, inverter, sistemi di accumulo, sistema di monitoraggio che sono tra loro interconnessi come un complessivo ciclo produttivo;
2. il fatto che l'impianto fotovoltaico di potenza superiore a 20 kW nella sua produzione del bene energia elettrica non produca emissioni, non osta alla possibilità di qualificarlo come stabilimento, in quanto l'art. 268, comma 1 lett. h, del D.lgs. 152/2006 prevede che la qualifica di stabilimento venga riconosciuta anche al *"luogo adibito in modo stabile all'esercizio di una o più attività"*. In questo caso, infatti, l'attività di produzione e vendita di energia elettrica consente di riconoscere la natura di stabilimento adibito alla produzione professionale di un bene all'impianto fotovoltaico;
3. dal disposto dell'art. 5, comma 8, del DM 19 febbraio 2007 secondo cui *"gli impianti fotovoltaici di potenza non superiore a 20 kW sono considerati impianti non industriali e conseguentemente non sono soggetti alla verifica ambientale"*, si ricava a contrario che gli impianti fotovoltaici di potenza superiore a 20 kW sono da ritenersi compresi nella categoria di impianti industriali;
4. l'Agenzia delle Entrate (i) con la Circolare n. 32/E del 2 aprile 2012 ha affermato che gli impianti fotovoltaici di potenza superiore a 20 kW svolgono attività commerciale; (ii) con la Circolare n. 36/E

**ARGOSOLAR01 s.r.l.**

**P. IVA/C.F. 13419250967**  
**Via Podgora, 13**  
**20122, Milano (MI)**

del 19 dicembre 2013 ha specificato che gli impianti fotovoltaici costituiscono fabbricati industriali, non rilevando la classificazione catastale del sito in cui è collocato l'impianto fotovoltaico stesso;

5. **sono da considerarsi aree idonee ex lege per l'installazione di impianti fotovoltaici**, anche con moduli a terra, ai sensi dell'art. 20, comma 8 lett. c-ter) n. 2, del D.lgs. 199/2021, **le aree classificate agricole racchiuse in un perimetro i cui punti distino non più di 500 metri da un preesistente impianto fotovoltaico a terra di potenza superiore a 20 kW** (anche se quest'ultimo realizzato non in zona a destinazione industriale, artigianale e commerciale).

Sulla base di quanto sostenuto dal MASE con la Nota 130318/2023, è quindi stata valutata anche la presenza nel buffer di 500 metri dall'area agricola nella disponibilità proponente di impianti fotovoltaici di potenza superiore a 20 kW:

Impianti fotovoltaici di potenza superiore a 20 kW nel buffer di 500 metri dall'area agricola nella disponibilità del proponente		
Comune	Foglio	Particella
BUSTO ARSIZIO	910	6877
BUSTO ARSIZIO	910	6878



**IMPIANTO FOTOVOLTAICO DA 1.310,40 kWp A TERRA E RELATIVE OPERE DI CONNESSIONE ALLA RETE ELETTRICA,  
LOCALIZZATO NEL COMUNE DI MAGNAGO (MI) IN VIA FILZI  
Idoneità dell'area e non assoggettabilità a VIA**




Figura 4. Buffer di Idoneità dell'area ai sensi dell'art.20 comma 8, lett. C-ter)2 D.Lgs. 199/2021

**ARGOSOLAR01 s.r.l.**

**P. IVA/C.F. 13419250967  
Via Podgora, 13  
20122, Milano (MI)**

#### **4. ASSOGGETTABILITÀ DELL'INTERVENTO ALLE PROCEDURE AMBIENTALI E PROCEDURE AUTORIZZATIVE APPLICABILI**

**L'Allegato II alla Parte II del D.lgs. 152/2006 – così come modificato dall'art. 13, comma 2, del D.lgs. 190/2024** – ha previsto che sono soggetti a **VIA di competenza nazionale** gli impianti fotovoltaici per la produzione di energia elettrica con potenza complessiva superiore a 10 MW, calcolata sulla base del solo progetto sottoposto a valutazione ed escludendo eventuali impianti o progetti localizzati in aree contigue o che abbiano il medesimo centro di interesse ovvero il medesimo punto di connessione e per i quali sia già in corso una valutazione di impatto ambientale o sia già stato rilasciato un provvedimento di compatibilità ambientale.

**L'Allegato II-bis alla Parte II del D.lgs. 152/2006 – così come modificato dall'art. 13, comma 2, del D.lgs. 190/2024** – ha previsto che sono soggetti a **Screening VIA di competenza nazionale** i seguenti impianti:

- impianti fotovoltaici di potenza superiore a 25 MW nelle aree classificate idonee ai sensi dell'art. 20 del D.lgs. 199/2021;
- impianti fotovoltaici di potenza superiore a 30 MW installati a terra ubicati nelle zone e nelle aree a destinazione industriale, artigianale e commerciale, nonché in discariche o lotti di discarica chiusi e ripristinati ovvero in cave o lotti o porzioni di cave non suscettibili di ulteriore sfruttamento.

**L'Allegato IV alla Parte II del D.lgs. 152/2006 – così come modificato dall'art. 13, comma 2, del D.lgs. 190/2024** – ha previsto che sono soggetti a **Screening VIA di competenza regionale** i seguenti impianti:

- impianti fotovoltaici o agrivoltaici di potenza pari o superiore a 12 MW in zone classificate agricole che consentano l'effettiva compatibilità e integrazione con le attività agricole;
- impianti fotovoltaici di potenza superiore a 12 MW nelle aree classificate idonee ai sensi dell'art. 20 del D.lgs. 199/2021;
- impianti fotovoltaici di potenza pari o superiore a 15 MW installati a terra ubicati nelle zone e nelle aree a destinazione industriale, artigianale e commerciale, nonché in discariche o lotti di discarica chiusi e ripristinati ovvero in cave o lotti o porzioni di cave non suscettibili di ulteriore sfruttamento.

**Con riferimento alla procedura autorizzativa applicabile all'impianto in esame, l'Allegato B, Sez. I, del D.lgs. 190/2024 prevede che sono soggetti al regime di PAS gli impianti solari fotovoltaici di potenza inferiore a 10 MW nelle aree classificate idonee ai sensi dell'art. 20 del D.lgs. 199/2021.**

**Ai sensi dell'art. 13, comma 1, del D.lgs. 190/2024**, il progetto non è soggetto né a Valutazione di Impatto Ambientale ("VIA"), né alla verifica di assoggettabilità a VIA ("Screening VIA"),

**Si vuol tuttavia prendere in considerazione un altro aspetto relativo all'applicabilità delle fattispecie previste dal D.M. 30 marzo 2015 n. 52, che determinano il dimezzamento delle soglie di potenza per la applicazione a Screening VIA regionale.**

In particolare, il D.M. 30 marzo 2015 ha introdotto le *"Linee guida per la verifica di assoggettabilità a valutazione di impatto ambientale dei progetti di competenza delle regioni e province autonome, previsto*

**ARGOSOLAR01 s.r.l.**

**P. IVA/C.F. 13419250967  
Via Podgora, 13  
20122, Milano (MI)**

dall'articolo 15 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 116" (**"Linee Guida"**).

Le Linee Guida hanno integrato i criteri tecnico-dimensionali, già previsti dagli Allegati IV e V alla Parte II del D.lgs. 52/2006, che vengono in rilievo per fissare le soglie per l'applicazione dello Screening VIA.

**A tal proposito, si evidenzia che l'impianto fotovoltaico in oggetto ha una potenza di 1.310,40 kWp, quindi una potenza inferiore al limite installabile anche in caso di dimezzamento della soglia di potenza (da 12 MW a 6 MW) per uno qualsiasi dei criteri stabiliti dal punto 4 delle Linee Guida.**

**In conclusione, per le ragioni suddette si ritiene che l'Impianto NON sia soggetto a Screening VIA neppure nell'ipotesi di dimezzamento delle soglie di cui all'Allegato IV alla Parte II del D.lgs. 152/2006.**